



Un quesito sul certificato di avvenuto smaltimento

Risponde la Dott.ssa Valentina Vattani

DOCUMENTI
INformazione

2009

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: Premesso che la nostra società è autorizzata al deposito preliminare D15, il produttore che ci consegna i rifiuti chiede di sapere ogni volta il destinatario finale e vuole un documento da quest'ultimo che attesti l'avvenuto smaltimento. In pratica sostiene che non sia liberato dalle responsabilità solo con la IV copia da noi firmata per accettazione e restituita come da legge vigente. Secondo Voi è legittima la richiesta? È sufficiente la IV copia del FIR resa come liberatoria da responsabilità? Come fa l'impianto finale a certificare lo smaltimento di un produttore specifico in mezzo a tanti altri poiché proveniente da un deposito preliminare intermedio D15?

Risposta (a cura della Dott.ssa Valentina Vattani): in effetti il comma 4 dell'art. 188 del D.Lgs. n. 152/06 prevede che: *“Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D13, D14, D15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D12 del citato Allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che dovrà anche determinare le responsabilità.”*

L'applicazione di questa disposizione è, tuttavia, subordinata all'emanazione di un apposito decreto ministeriale con il quale debbono essere definite le modalità di attuazione e determinate le responsabilità. Ad oggi tale decreto non è stato ancora emanato.

Ci sembra opportuno prendere spunto da questo quesito per ricordare come la gestione dei rifiuti si conformi ai principi di **responsabilizzazione** e di **cooperazione** di tutti i soggetti coinvolti nella produzione e nella gestione dei rifiuti. Al riguardo l'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 22/1997 già prevedeva la responsabilizzazione e la cooperazione di tutti i soggetti “coinvolti”, a qualsiasi titolo, nel ciclo di gestione non soltanto dei rifiuti ma anche degli stessi “beni da cui originano i rifiuti” e l'art. 178, 3° comma, del D.Lgs. n. 152/2006 ha puntualmente confermato il principio di “responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetto coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti”. Sul punto la Corte di Cassazione ha, pertanto, ribadito che: « *...in tema di gestione dei rifiuti, le responsabilità per la sua corretta effettuazione, in relazione alle disposizioni nazionali e comunitarie,*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

gravano su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni dai quali originano i rifiuti stessi, e le stesse si configurano anche a livello di semplice istigazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione nella realizzazione degli illeciti.» (così Cassazione Penale - Sez. III - sentenza dell'11 febbraio 2008, n. 6420).

Con riguardo alla posizione del produttore/detentore dei rifiuti, il principio si traduce in concreto nella previsione di una serie di oneri il cui integrale adempimento è condizione necessaria (ma non sempre sufficiente) per andare esente da responsabilità. I Giudici della Suprema Corte hanno, quindi, precisato che: « *Il concetto di "coinvolgimento" trovava specificazione nelle disposizioni poste dall'art. 10 del D.Lgs. n. 22/1997 ed attualmente dall'art. 188 del D.Lgs. n. 152/2006 (fatte salve le ipotesi di concorso di persone nel reato), ma la giurisprudenza della Corte Suprema ha specificato che anche la mera osservanza delle condizioni di cui all'art. 10 non vale ad escludere la responsabilità dei detentori e/o produttori di rifiuti allorquando costoro si siano "resi responsabili di comportamenti materiali o psicologici tali da determinare una compartecipazione, anche a livello di semplice facilitazione, negli illeciti commessi dai soggetti dediti alla gestione dei rifiuti"...* Il sistema della responsabilità penale, inoltre, nella materia in oggetto, "risulta ispirato ai principi di concretezza e di effettività, con il rifiuto di qualsiasi soluzione puramente formale ed astratta" ... » (Cassazione Penale, sentenza n. 6420/2008).

Per cui – ad esempio - il produttore non può consegnare i rifiuti a chiunque, ma solo a soggetti autorizzati al recupero o allo smaltimento; egli ha il dovere precipuo di assicurarsi che il soggetto consegnatario sia munito di un'autorizzazione che includa quella particolare tipologia di rifiuti, da individuarsi sulla base dei codici di identificazione (codici CER).

Orbene, per tornare al caso specifico oggetto del presente quesito, anche se il decreto ministeriale che deve rendere esecutiva la disposizione che prevede l'onere per gli impianti di smaltimento di rilasciare il certificato di avvenuto smaltimento dei rifiuti non è ancora stato emanato, a nostro avviso al produttore del rifiuto, che richieda una prova specifica, non può essere negato, in astratto e per puro principio, la facoltà di sapere con certezza se il rifiuto è stato davvero smaltito oppure no e da chi è stato smaltito. Questo – naturalmente – riguardo solo ai rapporti contrattuali civilistici tra i vari soggetti attivi nel ciclo di gestione e non anche in relazione ai sistemi sanzionatori.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Dunque, a nostro avviso, è possibile che in sede di contrattualità civilistica caso per caso si stabilisca tra le parti coinvolte, in via preventiva, la necessità di trasmissione di questo certificato, il cui adempimento resta sempre chiuso dentro i rapporti appunto civilistici intercorsi – appunto - tra le parti stesse. Mentre un organo di vigilanza non potrebbe – allo stato delle cose – pretendere durante il controllo tale certificato ed elevare sanzione perché in assenza delle regole di attuazione non può esistere questo obbligo a fini di adempimento rispetto al T.U. ambientale e – di conseguenza – non vi è sanzione prevista per il mancato adempimento.

Infine, va sottolineato – comunque – che l'esonero da responsabilità per tutti i soggetti attivi nel ciclo della gestione dei rifiuti non è automaticamente ed assolutamente oggettivo nel momento in cui si riceve la quarta copia del formulario, l'eventuale certificato di avvenuto smaltimento o altro documento; certamente tali adempimenti sono estremamente significativi, ma non va dimenticato che soprattutto in caso di reati gli elementi soggettivi del dolo e della colpa rivestono importanza estrema nella valutazione delle singole posizioni di responsabilità soggettive e – dunque – anche in presenza di documenti apparentemente e formalmente regolari se poi sussistono elementi di attività irregolari per colpa o fraudolente per dolo, la responsabilità soggettiva individuale va valutata ed accreditata anche in base a tali aspetti che non vanno mai sottovalutati.

Publicato Il 20 settembre 2009

Per un approfondimento sulle tematiche in materia di gestione di rifiuti segnaliamo il volume
“Rifiuti Solidi e Liquidi - Trasporto, stoccaggio, depositi & dintorni...”
edizione 2009 di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani
(Diritto all'ambiente - Edizioni: <http://www.dirittoambientedizioni.net/>)





Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI
INformazione

2009

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)